CHE ESTENDE, PER L'ISOLA DI SARDEGNA, LE DISPOSIZIONI DI ALCUNI ARTICOLI DI QUELLA IN DATA 30 LUGLIO 1896 N. 345 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN R. COMMISSARIO CIVILE PER LA SICILIA

Art. 13

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende, per l'isola di Sardegna, le disposizioni di alcuni articoli di quella in data 30 luglio 1896 n. 345 concernente l'istituzione di un R. Commissario civile per la Sicilia
Estremi	Legge 2 agosto 1897, n. 382
Titolo	II — Miglioramento agrario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1897

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-per-l-isola-di-sardegna-le-disposizioni-di-alcuni/art-13-le-operazioni-di-cui-agli-articoli-4-e-5-della-legge-2-agosto-1897

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it